

# Etichettatura ambientale degli imballaggi



a cura del Settore Politiche Agroambientali e Sicurezza Alimentare di CIA-Agricoltori Italiani

I Dlgs. 116/2020 relativo ai rifiuti, entrato in vigore il 26 settembre 2020 ha apportato, tra le altre, modifiche riguardo l'etichettatura ambientale degli imballaggi. In particolare l'art. 3 comma 3 lettera c ha modificato il comma 5 dell'art. 219 della parte quarta del Codice ambientale (Dlgs. 152/2006 s.m.i.) che ora recita:

*"Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione".*

Questa norma ha generato diversi dubbi interpretativi (ad esempio: a quali norme UNI in dettaglio si riferisce; cosa significa "opportunamente etichettati"; come ci si comporta con i prodotti esportati; ecc.). Inoltre la norma non prevede un regime transitorio, al fine di consentire alle imprese di smaltire le scorte e di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla

normativa.

Per rispondere ai diversi dubbi interpretativi, il CONAI (Consorzio nazionale degli imballaggi) ha prodotto delle linee guida, pubblicate nel dicembre 2020, che sono disponibili sul loro sito.

Inoltre il Decreto Milleproroghe 2021 ha disposto una proroga parziale di tale norma, prevedendo la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione del primo periodo del succitato comma 5 (Tutti gli imballaggi ...), mentre non ha invece previsto la sospensione dell'applicazione del secondo periodo del comma 5 (I produttori hanno altresì ...).

La situazione è pertanto oggi la seguente:

**Tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) devono prevedere la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE. L'apposizione di tali codici di identificazione del materiale sugli imballaggi è un adempimento espressamente in capo ai produttori (degli imballaggi)<sup>1</sup>.**

**Al contrario, l'obbligo di apporre sugli imballaggi destinati ai consumatori, ovvero al canale B2C, le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso (in virtù della di-**

**sposizione contenuta nel Decreto Milleproroghe 2021) fino al 31 dicembre 2021.**

Per completezza di informazione, vi segnaliamo che in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2021 (conversione che dovrà avvenire entro il 3 marzo prossimo) sono state depositate diverse richieste di emendamento, aventi ad oggetto sia l'estensione della proroga all'intero comma sopracitato, sia l'adozione di un periodo di transizione per lo smaltimento delle giacenze.

Vi informiamo inoltre che il CONAI ha creato un sito appositamente dedicato all'etichettatura ambientale degli imballaggi. Il nome di tale sito è: **www.etichetta-conai.com**.

In tale sito si possono trovare i documenti, le FAQ, le best practices, la mail a cui inviare quesiti e la possibilità di iscriversi alla newsletter.

Infine vi informiamo che, per il prosieguo delle attività, è nostra intenzione richiedere al CONAI la costituzione di un gruppo di lavoro per l'implementazione delle linee guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi in relazione alle specifiche problematiche dei settori produttivi agricoli.

## ABILITAZIONE PER L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Valutato lo stato di emergenza sanitaria, le abilitazioni scadute o in scadenza dal 1/10/2019 al 30/04/2021 rimangono valide fino al 29/07/2021.

Successivamente i possessori di queste abilitazioni non potranno acquistare i prodotti e non potranno utilizzarli fino a quando non rinnovano la formazione. Questa proroga non vale per coloro i quali l'abilitazione all'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari è scaduta prima del 01/10/2019.

Ricordiamo che i certificati di abilitazione sono rinnovabili fino a 5 anni dopo la loro scadenza, previa verifica della partecipazione alla formazione periodica obbligatoria.

Il nostro ente di formazione, Agriverde CIA srl, e l'Ufficio Fitosanitari della PAT sono a disposizione per chiarimenti e verifiche.

È possibile aggiornare fin da subito la propria formazione, essendo concessa l'erogazione dei corsi.

<sup>1</sup> I "produttori" sono definiti dal decreto legislativo 152/2006 come "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio". Si rileva inoltre che, in materia di sanzioni, l'articolo 261 comma 3 dispone testualmente: "a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti previsti per la loro etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro. La norma inquadra dunque, tra i soggetti potenzialmente sanzionabili ("chiunque"), qualunque operatore del settore che immette nel mercato tali imballaggi.